

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro

(art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

committente
Comune di Rivalta di Torino

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Definizioni ed acronimi

Si intendono per:

- **appalti pubblici di forniture:** appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 1 lett. tt), D.Lgs. 50/2016).
- **appalti pubblici di servizi:** appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, (art. 3 c. 1 lett. ss), D.Lgs. 50/2016).
- **datore di Lavoro:** nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo vertice medesimo (art. 2 c. 2 lettera b) D.Lgs. 81/2008).
- **datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008.
- **luoghi di lavoro:** i luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2c. 1 lettera c) D.Lgs. 81/08) ovvero nell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.
- **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
- **rischi interferenti:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- **stazioni appaltanti:** l'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 c. 1 lett. o), del D.Lgs. 50/2016.

Redazione e gestione del DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo

motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza. Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRICE. INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE.

2.1 PREMESSA

Obblighi datore di lavoro committente

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445);
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- b. **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c. **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

3.1 AZIENDA COMMITTENTE

Nome	<i>Comune di Rivalta di Torino</i>
Datore di Lavoro	<i>Dirigente Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona</i>
Settore produttivo	<i>Servizi alla Persona – Mensa scolastica e Mensa asili nido</i>
Indirizzo	<i>Via Balma 5</i>
CAP	<i>10040</i>
Città	<i>Rivalta di Torino</i>
Telefono	<i>011/9045501</i>
Fax	<i>011/9045591</i>
Email	<i>scuola@comune.rivalta.to.it</i>

3.2 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da compilare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell'appalto)

Impresa da selezionare in base a gara pubblica

Denominazione azienda	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo sede legale	
CAP	
Città	

Telefono	
Fax	
E-mail	
Codice fiscale/P.IVA	
Registro imprese	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	

3.3 EVENTUALE SUB APPALTATORE DEL SERVIZIO (da compilare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell'appalto)

Impresa derivante da affidamento del servizio, in base a gara pubblica

Denominazione azienda	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo sede legale	
CAP	
Città	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Codice fiscale/P.IVA	
Registro imprese	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto del servizio consistono nella preparazione e somministrazione di pasti per la refezione scolastica e gli asili nido. Il servizio comprende, inoltre, il lavaggio delle stoviglie e di tutte le attrezzature della cucina e dei locali stessi, nonché dei refettori.

4.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

È vietato portare sul luogo di lavoro attrezzature e/o sostanze non espressamente autorizzate dal Rappresentante delle Sede ove si svolge l'attività lavorativa, e nel qual caso le attrezzature debbono essere conformi alle normative vigenti e le sostanze devono essere accompagnate da schede di sicurezza.

È vietato l'accesso ai locali di svolgimento delle attività inerenti l'appalto a tutti coloro che non sono preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e dal Responsabile di sede.

È necessario il coordinamento con il Rappresentante di Sede ove si svolge il lavoro sia per le normali attività che per il comportamento in caso di emergenza e/o evacuazione in caso di potenziale pericolo.

Nell'ambiente di lavoro devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica e di sicurezza, con cartelli installati in numero e posizione adeguata e le planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con l'indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e primo soccorso sono a conoscenza del datore di lavoro o preposto ove viene svolto il lavoro e comunque esposti in apposite bacheche;
- la cassetta di primo soccorso con le opportune dotazioni obbligatorie è presente e segnalata da apposita cartellonistica;

Tutte le disposizioni, di prevenzione e di emergenza adottate, sono richiamate con apposita cartellonistica all'interno dei luoghi di lavoro

4.2 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei reparti di produzione, da parte dell'impresa appaltatrice se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei servizi affidati in appalto nell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate.

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a :

- procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

5.1 PREPARAZIONE PASTI PRESSO CUCINE ASILI NIDO COMUNALI

La preparazione dei pasti per il servizio di asilo nido avverrà presso i locali degli asili stessi da parte dei dipendenti della ditta Appaltatrice. I macchinari e le attrezzature necessarie per la preparazione dei pasti nelle cucine comunali, risultano essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di preparazione, somministrazione e pulizia dei locali di lavoro devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori e degli utenti degli asili nido, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. caduta di oggetti o materiali dall’alto;
2. pavimenti bagnati pericolosi;
3. elettrocuzione;
4. organi meccanici in movimento;
5. superfici a temperatura elevata;
6. parti sporgenti o taglienti (lame dei macchinari, coltelli, ecc.);
7. prodotti chimici pericolosi;
8. trasporto delle derrate alimentari e non alimentari a cura della ditta Appaltatrice

In relazione ai rischi sopra riportati vengono individuati di seguito le misure di prevenzione e protezione (adottate dal Committente e dall’Appaltatore) che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:

rischio 1: stoccare correttamente i viveri negli appositi scaffali;

rischio 2: è possibile nella normale attività lavorativa che ci siano spandimenti di cibarie (liquide o solide) o condensa dovuta ai vapori della cucina, provvedere alla pulizia delle stesse onde evitare scivolamenti;

rischio 3: mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni. Evitare cavi volanti;

rischio 4: non rimuovere le protezioni previste dal costruttore, utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale di uso e manutenzione;

rischio 5: risulta un rischio specifico per chi lavora con fornelli e pietanze calde a temperatura elevata. Dal punto di vista interferenziale, supervisionare affinché nessuna persona, non a conoscenza di questo rischio, possa venire a contatto con pietanze e fornelli;

rischio 6: non lasciare mai parti sporgenti che potrebbero causare ferite, lacerazioni o contusioni a persone che entrano nella cucina, ignorare di questo pericolo;

rischio 7: fornire le schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati per disinfettare e pulire la cucina. Indossare guanti protettivi e mascherina facciale se richiesto;

rischio 8: prevedere accessi dei mezzi di trasporto, con percorsi riservati ed in orari differenti dagli accessi degli alunni e del personale, segnalazione di mezzi in movimento con fasce orarie determinate;

5.2 PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI

La preparazione dei pasti per la refezione delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da parte dei dipendenti della ditta Appaltatrice avverrà presso il centro cottura della ditta appaltatrice stessa. Il trasporto dei pasti, a cura della ditta Appaltatrice, dovrà avvenire rispettando percorsi e orari che riducano al minimo ogni tipo di pericolo per gli alunni, docenti e terze persone presenti all'interno delle strutture scolastiche. La somministrazione dei pasti della refezione scolastica avverrà da parte dei dipendenti della ditta Appaltatrice nei seguenti plessi:

plessi scolastici	Somministrazione pasti refettorio	Somministrazione pasti aule	Altro locale
Infanzia Girotondo		Si	Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Infanzia Hansel & Gretel		Si	Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Infanzia Munari	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Infanzia Pollicino		si	Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Infanzia Mary Poppins	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Primaria Iqbal Masih	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Primaria Europa Unita	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Primaria Gandhi	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio

Primaria Italo Calvino	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Primaria Duchessa	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Secondaria di primo grado Garelli		si	Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio
Secondaria di primo grado Don Milani	si		Locale smistamento pasti, locali attigui e attinenti al servizio

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di preparazione, somministrazione e pulizia dei locali di lavoro devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. caduta di oggetti o materiali dall’alto;
2. pavimenti bagnati pericolosi;
3. elettrocuzione;
4. superfici a temperatura elevata;
5. parti sporgenti o taglienti (coltelli, ecc.);
6. prodotti chimici pericolosi;

In relazione ai rischi sopra riportati vengono individuati di seguito le misure di prevenzione e protezione (adottate dal Committente e dall’Appaltatore) che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:

rischio 1: posizionare correttamente i contenitori su piani di lavoro adeguati alle dimensioni dei contenitori medesimi;

rischio 2: è possibile nella normale attività lavorativa che ci siano spandimenti di cibarie (liquide o solide) o condensa dovuta ai vapori, provvedere alla pulizia delle stesse onde evitare scivolamenti;

rischio 3: mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni. Evitare cavi volanti;

rischio 5: risulta un rischio specifico per chi lavora con pietanze calde a temperatura elevata. Dal punto di vista interferenziale, supervisionare affinché nessuna persona, non a conoscenza di questo rischio, possa venire a contatto con pietanze;

rischio 6: non lasciare mai parti sporgenti che potrebbero causare ferite, lacerazioni o contusioni a persone che entrano nei luoghi di lavoro, ignare di questo pericolo;

rischio 7: fornire le schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati per disinfettare e pulire la cucina. Indossare guanti protettivi e mascherina facciale se richiesto

rischio 8: prevedere accessi dei mezzi di trasporto, con percorsi riservati ed in orari differenti dagli accessi degli alunni e del personale, segnalazione di mezzi in movimento con fasce orarie determinate.

6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna dei lavori.

6.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dell'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio dei lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi di lavoro dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; etc. per le attività di pulizia dei locali).

7. COSTI DELLA SICUREZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza sono quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione individuale e collettiva.

La stima viene effettuata analitica per singole voci e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni, chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavoratori dell'appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza, riguardanti in particolare la cartellonistica di segnalazione dei pericoli derivanti dalle interferenze, la formazione del personale, la sorveglianza sanitaria e i dispositivi di protezione individuale (quali: scarpe antiscivolo, cuffia per capelli, grembiule, guanti in lattice ad uso alimentare ...) ammontano a € 18.251,40 per anni tre.

7.1 MISURE GENERALI

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature utilizzate nei luoghi di svolgimento dell'appalto, devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di

- prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono, inoltre, essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. La Ditta appaltatrice deve mantenere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
 6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
 7. È facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia gli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.
 8. Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

8. CONCLUSIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

_____, li _____